

Informativa per la clientela di studio

N. 6 del 28.09.2012

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: La nuova deducibilità delle auto dal 2013

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che con la riforma del lavoro (Legge 92/2012) è stato modificato l'art. 164, comma 1, del Tuir prevedendo che **dal 2013 i costi relativi all'acquisto/utilizzo dei veicoli a motore sono deducibili nella misura del 27,5% (anziché 40%) per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi e nella misura del 70% (anziché 90%) per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.**

Nuovi limiti alla deducibilità fiscale delle auto

Attualmente, ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 164, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli che non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, sono deducibili nella misura del 40%.

La medesima percentuale si applica in relazione alla deducibilità dei costi relativi a detti mezzi di trasporto utilizzati dai professionisti, limitatamente a un solo veicolo per persona.

Con la legge 92/2012 per coprire i costi della cosiddetta "riforma Fornero", è stato previsto a **decorrere dal periodo d'imposta 2013, un taglio delle deduzioni dal 40% al 27,5% dei costi delle auto non utilizzate esclusivamente nell'esercizio di imprese.**

Nel caso di esercizio di arti e professioni, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 27,5%, limitatamente a un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Resta invariata la percentuale di deducibilità per gli **agenti ed i rappresentanti di commercio**, fissata nella misura dell'80%.

Auto a deducibilità integrale

Nessun cambiamento per le auto a deducibilità integrale. Al riguardo si ricorda che l'art. 164, comma 1, lett. a), n. 1, del T.U.I.R. individua i mezzi di trasporto che danno luogo all'integrale deduzione delle spese e di ogni altro componente negativo relativo all'utilizzo degli stessi, laddove **destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata** (autonoleggi, taxi, ecc.)

Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

L'art. 4, co. 72, lett. b), L. 92/2012, riduce, a partire dal **periodo d'imposta 2013, dal 90% al 70%** la deducibilità delle spese sostenute per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Al contrario di quanto previsto in via generale dall'art. 164 del Tuir dove la deducibilità del 40% del costo dell'autovettura è prevista nel limite di 18.075,99, per l'autovettura a utilizzo promiscuo, la deducibilità del 90% (70% dal 2013) dei costi sostenuti non è sottoposta ad alcun limite.

La deduzione del 90% dei costi è subordinata al fatto che l'utilizzo promiscuo dell'autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d'imposta e che al dipendente sia inserito in busta paga un reddito tassato (cd. "fringe benefit") pari al 30% del costo relativo alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, sulla base delle tabelle annuali predisposte dall'ACI.

Se il periodo coincide con l'anno solare, la concessione in uso dovrà risultare per almeno 183 giorni. Al fine del conteggio della durata dell'utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d'imposta non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da parte dello stesso dipendente.

Ricordiamo che è consigliato che l'assegnazione dell'auto al dipendente sia documentata (verbale di consegna con data certa o contratto di lavoro).

Tipologia di spese

Ricordiamo infine che tra le spese deducibili nei limiti precedentemente indicati, sostenute ai fini dell'utilizzo dei veicoli, rientrano quelle relative a carburanti e lubrificanti, tassa di proprietà, assicurazione RC Auto, pedaggi autostradali, custodia, manutenzioni e riparazioni non incrementative, Iva indetraibile corrisposta in sede di acquisto delle autovetture.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.